

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*




DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE

Dott. Luca Barbacane
Mestre, 20.10.18



La legge 219
e il Codice di
Deontologia
Medica
2014





16-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale - n. 12*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219.
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporta l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(2014)



Art. 1 c.1	Art. 3 prime 3 righe
Art. 1 c.2	Art. 3 terzo capoverso
Art. c.1 + c.2	Art. 16
Art. 1 c.8	Art. 20
Art. 1 c.6	Art. 22
Art. 1 c.3	Art. 33 primo e secondo capoverso
Art. 1 c. 1	Art. 35 secondo capoverso
Art. 1 c.7	Art. 36
Art. 4	Art. 38
Art. 1 c.5 (a metà)	Art. 39
Art. 1 c.1 + c.5	Art. 53



Art. 1 c.1

La presente legge ... **tutela** il diritto alla **vita**, alla **salute**, alla **dignità** e all'**autodeterminazione** delle persone

Art. 3 CD

Doveri del medico sono la **tutela** della **vita**, della **salute** psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della **libertà** e della dignità della persona



Art. 1 c.2

... la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico si base sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, **l'autonomia professionale** e la **responsabilità del medico**.

Art. 3 CD

La diagnosi è una diretta , esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua **autonomia** e la sua **responsabilità**.



Art. 2 c.1 + c.2

Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per **alleviarne le sofferenze**, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è **sempre garantita un'appropriate terapia del dolore**, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla **sedazione palliativa profonda continua** in associazione con la **terapia del dolore**, con il consenso del paziente.



Art. 16 CD

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, **non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati**, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come **trattamento appropriato e proporzionato. ...**



Art. 1 c.8

Il tempo della **comunicazione tra medico e paziente** costituisce **tempo di cura**.

Art. 20 CD (Relazione di cura)

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando il **tempo della comunicazione quale tempo di cura**.



Art. 1 c.6

... Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali

**Art. 22 CD Rifiuto di prestazione professionale
Il medico può rifiutare la propria opera professionale
quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la
propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-
scientifici**



Art. 1 c.3

Ogni persona ha il **diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile** riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.



Art. 33 CD

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'**informazione comprensibile ed esaustiva** sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e ...

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento ...



Art. 1 c.1

La presente legge ... stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del **consenso libero e informato** della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge

Art. 35 CD

Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la **preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.**



Art. 1 c.7

Nelle **situazioni di emergenza o di urgenza** il medico e i componenti dell' *équipe* sanitaria assicurano le cure necessarie, nel **rispetto della volontà del paziente** ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Art. 36 CD

Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel **rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.**



Art. 4 *in toto*

Art. 38 Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera ...



Art. 38 continua

... vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.



Art. 1 c.5

... Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e **promuove ogni azione di sostegno al paziente** medesimo ...

Art. 39 CD

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma **continua ad assisterlo** e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita ...



Art. 1 c.1 + c.5

La presente legge ... tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'**autodeterminazione della persona** ...

... Ai fini della presente legge, **sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici**

Art. 53 CD

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**

Vi ringrazio
per
l'attenzione





DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**



DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

*Seminario sulle "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (Legge 219 del 22.12.2017)*



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**